

ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNE DI SPINAZZOLA

Via Traversa La Corsa, 7/A - 70058 SPINAZZOLA (BA)

Tel. 0883681562 e-mail: agespinazzola@yahoo.it

S T A T U T O

ART.1 – Costituzione.

- 1.1 - E' costituita con sede a Spinazzola (BA) l' ASSOCIAZIONE GENITORI (A.Ge.) del Comune di Spinazzola (BA) che in seguito sarà denominata A.Ge Associazione Genitori Spinazzola.**
- 1.2 – I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, mutualità, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione democratica alla vita dell'organizzazione stessa.**
- 1.3 – La durata dell'organizzazione è illimitata.**
- 1.4 – L'organizzazione ha sede in Via Traversa la Corsa, 7/A – 70058 Spinazzola (BA). Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione può trasferire la sede altrove.**

Art. 2 – Identità.

- 2.1 – L'A.Ge. di Spinazzola è indipendente da ogni movimento politico e confessionale nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e dall'etica cristiana.**
- 2.2 - L'Associazione aderisce alla ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI - A.Ge.Nazionale, della quale accetta lo Statuto generale, le linee programmatiche; le direttive a carattere nazionale, gli oneri associativi.**

Art. 3 – Scopi.

3.1 - L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione prevalentemente personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore:

- Istruzione;
- Formazione;
- Prevenzione, informazione;
- Sport dilettantistico;
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- Promozione della cultura e dell'arte;
- Tutela dei diritti civili;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionale indicate nel successivo art. 4.

Art. 4 – Finalità.

4.1 - L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- 1 individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico ;
- 2 sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass - media e dall'ambiente sociale, nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento ;
- 3 fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli, con la particolare attenzione alla formazione delle giovani coppie;

- 4 favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
 - 5 promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica ;
 - 6 contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo ;
 - 7 stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale ;
 - 8 intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari, il disagio giovanile, le dipendenze, riguardanti anche l'educazione e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 4.2** – Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Struttura.

- 5.1** – L'A.Ge. del Comune di Spinazzola è un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per nomina degli organi direttivi.
- 5.2** - Tutte le cariche associative sono gratuite e gratuite sono le prestazioni dei Soci.
- 5.3** - L'A.Ge. del Comune di Spinazzola è un'associazione di solidarietà, di promozione sociale, di formazione extra - scolastica della persona e di tutela dei diritti civili dei genitori.
- 5.4** - E' un ente non - commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

Art. 6 – Aderenti all'organizzazione.

- 6.1** - Possono far parte dell'Associazione genitori di Spinazzola i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell'AGe, anche se non - genitori. La quota è personale e non è trasmissibile ad altri.
- 6.2** – Sono aderenti all'A.Ge. locale tutti i soci che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
- 6.3** – Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto senza regime di favore per categorie aderenti, per l'approvazione e modifica dello Statuto, dei Regolamenti e le nomine degli organi direttivi dell'organizzazione.
- Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
- 6.4** – Il numero degli aderenti è illimitato-
- 6.5** – Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
- 6.6** – Criteri d'ammissione e di esclusione degli aderenti:
- l'accettazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo locale. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, comunque entro due mesi, deliberandone l'iscrizione al registro degli aderenti.
 - Gli aderenti cessano di far parte dell'associazione:
 - 1 Per dimissioni volontarie;
 - 2 Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - 3 Per mancato versamento del contributo sociale dell'anno in corso;
 - 4 Per decesso;

5 Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

6 Per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso all'assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile

Art. 7 - Diritti e doveri degli aderenti.

7.1 – Gli aderenti devono contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso e/o di perdita della qualità di aderente, Deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

7.2 – Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

7.3 – Gli aderenti sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

7.4 – Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 8 – Esclusioni.

8.1 – Un socio potrà essere escluso dall'associazione locale con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti, quando danneggia materialmente e moralmente l'associazione, fomenta dissidi o disordine tra isoci, viola le norme statuarie.

8.2 – I soci potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri locale.

Art. 9 – Patrimonio – Entrata.

9.1 – Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da:

- Beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

9.2 – Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
- Contributi di Organismi Internazionali;

- Donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Rendite di beni mobili e/o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;
- Ogni altro provento anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

9.2.1 – I fondi possono essere depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

9.3 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

Art. 10 – Organi Sociali.

10.1 – Gli Organi dell'A.Ge. locale sono:

- L'Assemblea dei soci ;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Proviviri.

Art. 11 – Assemblea elettiva.

11.1 – L'Assemblea elettiva è convocata in seduta ordinaria ogni tre anni dal Presidente che ha terminato il mandato.

L'avviso deve essere inviato con un mese di preavviso .

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

11.2 – L'Assemblea elettiva elegge:

- Il Presidente;
- I componenti del Consiglio Direttivo;
- I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- I componenti del Collegio dei Proviviri.

Il Presidente deve essere eletto per maggioranza assoluta. Se non è raggiunta tale maggioranza, dopo due votazioni consecutive, si elegge a maggioranza relativa.

Art. 12 – Assemblea degli aderenti.

12.1 - L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.

Delibera validamente a maggioranza assoluta, escluso il caso di modifica di Statuto.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione.

Si riunisce in via ordinaria almeno una (o due) volte all'anno.

Può essere convocata dal Presidente dell'associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o dalla maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo.

12.2 - L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente Statuto ad esclusione del 4° articolo che definisce l'identità culturale della Associazione Genitori.

12.3 - L'assemblea decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

Decide gli indirizzi programmatici dell'associazione.

Approva il rendiconto consultivo ed il bilancio preventivo. Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

Fissa l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale e/o altri contributi a carico degli aderenti.

Art. 13 – Consiglio Direttivo.

13.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, elegge nel suo seno a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice - Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

13.2 - E' convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

13.3 - L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

13.4 - Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell'associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea.

Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'associazione ed il bilancio di previsione. Tiene rapporti costanti con gli organi collegiali delle scuole, con gli Enti locali e con le varie istituzioni del territorio.

A maggioranza dei componenti, decide sull'esclusione di un socio, quando danneggia materialmente e moralmente l'associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi tra gli associati.

Il socio escluso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

Art. 14 – Presidente.

14.1 - Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

14.2 – In caso di assenza, di impedimento e/o cessazione è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti.

15.1 - Il Collegio dei revisori dei conti, in prima riunione, elegge un proprio Presidente. Controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Partecipa, con diritto di parola al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni.

Art. 16 – Collegio dei Probiviri.

16.1 – Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente, garantisce l'osservanza dello Statuto da parte di tutti gli aderenti, assicura la corretta interpretazione della norma statutaria, richiama costantemente i soci e gli organi sociali al pieno perseguimento dei fini sociali e esprime giudizi su eventuali controversie tra i Soci.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Durata delle cariche.

17.1 - Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Sono gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

17.2 – Le eventuali sostituzioni dei Componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. La nomina scade con quella degli altri componenti.

Art. 18 – Bilancio.

18.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i Bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.

18.2 – Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

18.3 – Il Bilancio deve coincidere con l'anno solare.

18.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del Comma 6 dell'Art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. a60, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 19- Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'Organizzazione.

19.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea di uno degli Organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio direttivo e approvata, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad associazione di analoga ispirazione culturale, operante in favore dei genitori o delle famiglie, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 20 – Norme di rinvio.

20.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sull'associazionismo, al D.L. dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 21 – Norme di funzionamento.

21.1 – Le norme di funzionamento (Regolamento), eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa all'albo avvisi nella sede sociale. Gli aderenti possono chiedere copia personale.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea degli aderenti in data 28 gennaio 2006.

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

Firme degli aderenti fondatori